

Roma, 5 maggio 2023

On.le  
**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**  
Direzione servizi digitali  
Ufficio diritti digitali  
Via Isonzo, n. 21/b  
00198 ROMA

*Via PEC [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it)*

e.p.c.

*Via posta elettronica [segreteria.dsdi@agcom.it](mailto:segreteria.dsdi@agcom.it)*

**Oggetto: Consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 – Osservazioni di Artisti 7607.**

Egregi Signori,

con riferimento alla consultazione avviata da Codesta On.le Autorità in merito allo schema di regolamento in oggetto, qui di seguito vengono riportare le considerazioni di Artisti 7607 Società Cooperativa a.r.l (di seguito, “**Artisti 7607**” o la “**Società**”). La scrivente Società si riserva di fornire eventuali chiarimenti e, nel caso, integrare le proprie considerazioni nell’ambito dell’audizione che si terrà avanti agli Uffici dell’Autorità come da richiesta presentata già agli atti dell’Autorità.

## 1. Introduzione

Artisti 7607 è un organismo di gestione collettiva che svolge attività di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore su mandato degli artisti, interpreti ed esecutori (di seguito, “**AIE**”) ed è abilitata all’esercizio della citata attività a partire dal 1° novembre 2013.

Allo stato, Artisti 7607 amministra oltre tremila artisti mandanti del settore audiovisivo per i quali promuove, altresì, attività di studio, ricerca, formazione, promozione e sostegno professionale.

### **Artisti 7607 Società Cooperativa**

Via Giovanni Battista Tiepolo, 21 • 00196 • Roma  
+39 06 45472189 • +39 06 3242 860 • +39 339 163 6757  
[info@artisti7607.com](mailto:info@artisti7607.com) • [www.artisti7607.com](http://www.artisti7607.com)  
P. IVA/C.F. 12515031008 • Iscrizione Registro delle Imprese di Roma n. 12515031008  
Iscrizione all’Albo Cooperativo n. A229637

Come noto, i diritti connessi al diritto d'autore consistono nella corresponsione in favore degli AIE dell'equo compenso a carico dei soggetti utilizzatori ovvero di tutti quei soggetti che sfruttano un determinato fonogramma o videogramma.

## **2. Il processo di liberalizzazione e lo sviluppo del mercato dei diritti connessi**

L'attività di amministrazione e di intermediazione di tali diritti è stata svolta in Italia in regime di monopolio sino alla liberalizzazione del settore, avvenuta tramite l'adozione dell'art. 39 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, che ha disposto la libertà di scelta dell'intermediario da parte dell'avente diritto e si estrinseca, in via generale, nella (i) negoziazione delle condizioni di utilizzazione dell'opera e dei compensi associati; (ii) nel monitoraggio dell'utilizzo dei diritti e nella determinazione dell'ammontare complessivo dei compensi maturati dagli aventi diritto; (iii) nella riscossione e distribuzione delle somme maturate secondo regole prestabilite dai singoli organismi di gestione collettiva.

Come osservato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “*in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita(va) la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appar(iva) in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l'incumbent senza discriminazioni*”.<sup>1</sup>

Il processo di liberalizzazione si fonda su numerosi principi cardine di derivazione eurounitaria, tra i quali si annoverano la necessità di sviluppare un mercato caratterizzato dalla libera concorrenza nonché dalla libertà dei titolari dei diritti connessi di scegliere l'organismo di gestione collettiva cui affidare la tutela dei propri diritti<sup>2</sup>.

Il processo di liberalizzazione ha comportato quindi l'ingresso nel mercato di nuovi operatori - tra cui la scrivente Società - che oggi operano in concorrenza con il soggetto ex monopolista Nuovo Imaie.

Al riguardo, Codesta On.le Autorità ha ricordato proprio nella Delibera n. 44/23/CONS che “*un elemento che caratterizza l'esperienza italiana nel panorama europeo risiede nell'elevato numero di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti presenti in Italia, come certificato dall'elenco redatto da Agcom ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Decreto legislativo n. 35/2017*”.

---

<sup>1</sup> AS1281 - GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI E CONCESSIONE DI LICENZE MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE MUSICALI PER L'USO ONLINE NEL MERCATO INTERNO, 1° giugno 2016.

<sup>2</sup> A508 - SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE, Provvedimento n. 27359 del 25 settembre 2018.

Tale pluralità di offerta deve essere però tutelata sotto molteplici profili tra cui – nel caso in esame che interessa la predisposizione dello schema di regolamento – la salvaguardia della libertà e dell'autonomia imprenditoriale di ciascun organismo di gestione collettiva soprattutto nella delicata fase di negoziazione dei contratti con gli utilizzatori.

Infatti, gli organismi di gestione collettiva, tra cui Artisti 7607, negoziano - di prassi su base annuale - per conto dei rispettivi AIE mandanti con gli utilizzatori le migliori condizioni contrattuali finalizzate a garantire una equa remunerazione.

Si rileva che solo una negoziazione dei contratti equa, trasparente (mediante la necessaria condivisione di informazioni pertinenti, adeguate e accurate da parte delle controparti contrattuali o degli aventi causa per ridurre le asimmetrie informative), con tempistiche certe e con l'obiettivo di ottenere una remunerazione proporzionata è in grado di garantire il rispetto dei principi che hanno condotto alla liberalizzazione del settore nonché l'introduzione della libera concorrenza nell'ambito del mercato degli AIE.

Codesta On.le Autorità, applicando, per quanto di propria competenza, i principi dettati dalla Direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (Direttiva Barnier), recepita dal D.lgs n. 35/2017, e i principi dettati dalla più recente Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva Copyright), recepita dal D.lgs n. 177/2021 che ha modificato il codice sul diritto d'autore, è chiamata, tra le altre cose, a vigilare affinché tali principi siano rispettati.

In particolare, ai fini della presente memoria rileva che la Direttiva Copyright non soltanto riconosce e fa salvo il principio di autonomia contrattuale delle parti e di libertà di impresa, ma individua la necessità di affidare agli organismi di gestione collettiva un ruolo centrale nella negoziazione dei diritti, incoraggiando il dialogo tra le parti contrattuali sempre con l'obiettivo di tutelare il mercato dei diritti degli AIE.

#### *La Direttiva Barnier e il D.lgs n. 35/2017*

Già la Direttiva Barnier aveva stabilito quanto fosse essenziale la libertà di negoziazione nel definire i rapporti tra titolari dei diritti e utilizzatori, riconoscendo la centralità del ruolo di intermediazione degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, e con l'obiettivo di rafforzare il potere contrattuale dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito di detti rapporti.

La Direttiva Barnier è stata recepita in Italia dal D.lgs n. 35/2017 che consacrando la centralità del ruolo degli organismi di gestione collettiva nell'ambito delle negoziazioni, ha ribadito l'importanza dello scambio di informazioni tra gli utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva così come della conduzione delle negoziazioni secondo i principi di buona fede e trasparenza.

*La Direttiva Copyright e il D.lgs n. 177/2021*

La Direttiva Copyright ha ribadito l'importanza dell'accesso alle informazioni per gli AIE nonché l'adeguato scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nei meccanismi negoziali.

Il Considerando 52 della Direttiva Copyright ha sottolineato che “*Per agevolare la concessione di licenze ai servizi di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, agli Stati membri dovrebbe essere imposto di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale o di uno o più mediatori. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter istituire un nuovo organo o ricorrere a un organo esistente che soddisfi le condizioni stabilite dalla presente direttiva*” fermo comunque restando il principio secondo cui “*La partecipazione al meccanismo negoziale e la successiva conclusione di accordi dovrebbero essere volontarie e non dovrebbero pregiudicare la libertà contrattuale delle parti*” e la necessità affinché gli Stati membri incoraggino “*il dialogo tra gli organismi rappresentativi*”.

Ancor più nello specifico, il Considerando 74 ha riconosciuto la necessità degli AIE di ricevere informazioni al fine di “*poter quantificare il valore economico dei loro diritti*”.

In particolare, la Direttiva Copyright ha riconosciuto al Considerando 75 la circostanza che gli AIE si trovano in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire i diritti e per tale ragione necessitano di tutte le informazioni necessarie al fine di poter valutare il perdurante valore economico dei propri diritti rispetto alla remunerazione percepita, incontrando “*spesso una mancanza di trasparenza*”.

Risulta quindi in modo chiaro ed incontrovertibile che la condivisione di informazioni adeguate e accurate da parte delle controparti contrattuali o degli aventi causa è fondamentale ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina dunque la remunerazione.

La Direttiva Copyright è stata recepita in Italia dal D.lgs n. 177/2021, il quale, tra gli altri, introducendo l'art. 110-quater legge n. 633/1941, ha previsto che “*I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e artisti interpreti e esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta*”, individuando in Codesta On.le Autorità il soggetto preposto a vigilare sull'adempimento di tali obblighi.

In particolare, oltre al menzionato potere di vigilanza, il D.lgs. n. 177/2021 ha attribuito all'Autorità nuove prerogative e nuovi poteri sia con riferimento alla fase delle

negoziazioni sia con riferimento alla procedura di risoluzione alternativa delle controversie.

In definitiva, come recentemente affermato anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il quadro normativo delineato attribuisce una crescente importanza all'uso delle opere tutelate *on line* affermando “*sempre più la necessità che le negoziazioni si svolgano riducendo l’asimmetria informativa tra le parti, al fine di pervenire alla definizione di una remunerazione per l’utilizzazione delle opere ancorata ai ricavi dell’utilizzatore e all’uso effettivo delle stesse. Ciò al fine di assicurare che i titolari dei diritti possano, in maniera equa e proporzionata, beneficiare del “valore” creato dalla loro stessa opera*”<sup>3</sup>.

### 3. Osservazioni allo schema di regolamento

Ai sensi dell'art. 3 dello Schema di regolamento, Codesta On.le l'Autorità, in applicazione dei principi dettati dalla normativa eurounitaria, fissa i “*principi generali*” su cui si devono fondare l'interpretazione e l'applicazione in concreto delle disposizioni dello stesso regolamento, tra questi – ai fini della presente memoria – risultano di particolare interesse:

- il punto 1 “*L’Autorità tutela il diritto d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore. A tal fine garantisce il riconoscimento di remunerazioni adeguate e proporzionate allo sfruttamento delle opere protette*” e
- il punto 3 “*L’Autorità, nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale delle parti, promuove il raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di licenze per lo sfruttamento delle opere, conclusi mediante negoziazioni condotte in buona fede, tra gli autori, gli artisti interpreti ed esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, e le loro controparti*”.

Ciò posto, al fine di garantire il riconoscimento di remunerazioni adeguate e proporzionate allo sfruttamento delle opere protette e di salvaguardare l'autonomia negoziale delle parti, l'Autorità deve avere cura di non definire procedure atte a limitare nei fatti la libertà di concorrenza del mercato. In particolare, non devono essere stabiliti elementi atti a condizionare e a standardizzare la libera negoziazione tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori.

Al riguardo, l'Autorità è consapevole della circostanza che gli organismi di gestione collettiva, nuovi entranti in un mercato liberalizzato da poco più di dieci anni, si trovano spesso in una posizione contrattuale debole soprattutto nei confronti degli utilizzatori di caratura internazionale e stabiliti in altri Stati i quali non intendono condividere le informazioni necessarie per condurre una trattativa equa, trasparente e proporzionata.

---

<sup>3</sup> Cfr. A559 - META/SIAE Provvedimento dell'AGCM n. 30570, 4 aprile 2023.

Inoltre, come già evidenziato nella comunicazione inviata a Codesta On.le Autorità in data 4 aprile u.s., il termine “*accordo di licenza*”, diffusamente utilizzato nello schema di regolamento, indica un istituto giuridico non armonizzabile al settore dei diritti connessi spettanti agli AIE, settore nel quale gli organismi di gestione collettiva non concedono né possono concedere alcuna licenza autorizzativa ma tutelano i diritti degli AIE esclusivamente attraverso contratti con l'utilizzatore conclusi in seguito all'utilizzo delle opere. E di fatto gli organismi di gestione collettiva non hanno alcun potere interdittivo in caso di violazioni da parte degli utilizzatori.

Il regolamento costituisce dunque l'occasione per differenziare i contratti di licenza da ogni altro contratto per l'utilizzo di opere e per definire - nell'intero documento a partire dall'art 1 - termini alternativi che risultino consoni al mercato dei diritti connessi e, per quanto di interesse per Artisti 7607, per il settore video.

Se il termine “*accordo di licenza*” deriva dalla normativa che disciplina altri istituti come il diritto d'autore, va sottolineato che il suo uso indifferenziato può facilmente ingenerare confusione e strumentali interpretazioni, essendo il *diritto d'autore* e i *diritti connessi* due diversi istituti con meccanismi di funzionamento e tutele molto diversi fra loro anche in sede negoziale.

### *3.1 Osservazioni al Capo III - Art. 8*

Con riferimento al primo metodo di valutazione degli organismi di gestione collettiva (cfr. art. 8 comma 2), considerando le costanti inadempienze degli utilizzatori nonché la pessima qualità media dei dati parziali forniti, sembra poco realistico che gli utilizzatori possano fornire puntualmente all'Autorità i dati completi sull'effettivo utilizzo delle opere e che la stessa Autorità possa puntualmente verificarli, sistematizzarli ed elaborarli, dunque assumendo del tutto l'onere del complesso processo analitico che - si ricorda - sino alla capillare individuazione di tutti i titolari dei diritti e dei ruoli svolti caratterizza l'attività degli organismi di gestione collettiva.

Con riferimento al secondo metodo di valutazione degli organismi di gestione collettiva (cfr. art 8 comma 3), osserviamo che il numero dei titolari dei diritti amministrati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente non può considerarsi come valore di riferimento poiché soltanto una ridotta percentuale di questo numero corrisponde in realtà ad artisti titolari aventi diritto effettivamente presenti con ruoli primari e comprimari negli utilizzi annui.

Volendo stimare il valore del numero di artisti rappresentati a prescindere dalla media annua dei compensi fatturati, i parametri indicati dall'art. 8, comma 4, lettere a) e b) risultano poco utili perché nella prassi l'organismo di gestione collettiva gestisce per conto dell'AIE tutti i diritti oggetto del mandato - essendo quindi sufficiente applicare solo il parametro dell'art. 8, comma 4, lettera a), *sub v. pari a “1 punto”* - mentre il parametro stabilito dall'art. 8 comma 4 lettera c), appare comunque non realistico e risulta

alquanto sovrastimata l'assegnazione di un valore dello 0,5% a ciascun titolare amministrato mediante accordi di rappresentanza.

Infatti, indicare un parametro percentuale anche in relazione ai diritti amministrati per conto di accordi di rappresentanza (e dunque sulla base dei cosiddetti “*mandati indiretti*”) non può non tenere in adeguata considerazione la circostanza che Nuovo IMAIE, attuale soggetto dominante del mercato dei diritti connessi sia per il settore video che audio, ha in essere numerosi accordi unilaterali e bilaterali di rappresentanza sottoscritti con gli organismi esteri già nel periodo in cui era monopolista del settore.

Uno dei limiti della liberalizzazione del mercato dei diritti connessi consiste, come anche stigmatizzato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<sup>4</sup>, proprio nel vantaggio competitivo assunto da Nuovo IMAIE rispetto ai nuovi entranti in virtù di tali accordi di rappresentanza tuttora in vigore che garantiscono all'operatore un'esclusiva di fatto nei rapporti con gli organismi esteri. Tale parametro deve essere pertanto adeguatamente ponderato per tenere in considerazione quanto sopra rilevato.

Al riguardo, si allegano alla presente i documenti 1, 2 che riportano dati concreti in merito al puntuale valore economico ascrivibile agli artisti destinatari di compensi per accordi di reciprocità e sull'attendibilità del numero di artisti titolari rivendicati dagli altri organismi di gestione collettiva.

Fermo restando quanto sopra, ove l'Autorità volesse comunque mantenere un parametro che valorizzi in modo adeguato il dato sui titolari dei diritti amministrati mediante gli accordi di rappresentanza, si ritiene che tale parametro non possa comunque essere superiore al 0,1%.

Con riferimento ai criteri di calcolo della quota destinata agli artisti apolidi (cfr. art. 8, comma 5, lettera a)), osserviamo che gli utilizzatori non possono tecnicamente disporre delle informazioni necessarie all'individuazione degli artisti apolidi essendo queste informazioni risultanti dal complesso processo analitico degli utilizzi che caratterizza l'attività degli organismi di gestione collettiva. Trattandosi di informazioni ricavabili soltanto alla fine del processo, appare poco realistica l'ipotesi di predeterminare la quota totale annua spettante a tutti gli artisti apolidi senza svolgerlo interamente. Infatti solo il completamento del processo analitico, a seguito di acquisizione, standardizzazione e integrazione dei dati di utilizzo, conduce alla necessaria ed esatta individuazione del *cast* completo di interpreti aventi diritto (non apolidi e apolidi) in ogni singola opera e conseguentemente consente di calcolare e infine assommare le quote apolidi di ciascuna opera nel trasmesso annuo di ciascun utilizzatore.

---

<sup>4</sup> Cfr. A489 - NUOVO IMAIE-CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI Provvedimento dell'AGCM n. 25963 dove al riguardo è stato chiaramente rilevato che: “27. Il carattere reciproco e la durata pluriennale della quasi totalità dei predetti accordi comportano per gli intermediari nuovi entranti l'esclusione dalla possibilità di rappresentare gli artisti delle collecting estere...”.

Con riferimento al criterio di calcolo della quota destinata agli artisti apolidi indicato all'art. 8, comma 5, lettera b), valgono le medesime considerazioni.

Tutto ciò premesso e chiarito, Artisti 7607, sulla base della propria esperienza acquisita nel mercato dei diritti connessi, ritiene che i parametri principali e imprescindibili per definire correttamente la rappresentatività siano i seguenti:

1. l'equo compenso fatturato dall'organismo di gestione collettiva grazie all'attività svolta per conto dei propri AIE. Questo parametro principale, che non può prescindere dalle evidenze che risultano dalla concreta negoziazione che Artisti 7607 conduce ogni anno con gli utilizzatori, dovrebbe pertanto avere un valore intero; invece il parametro che considera il numero dei titolari dei diritti, per le ragioni sopra indicate non può che avere un valore parziale; e
2. il numero dei mandati diretti gestiti dall'organismo di gestione collettiva per conto dei propri mandanti AIE, residenti in Italia e all'estero; per i motivi sopra indicati la concorrenza in Italia, a far data sulla liberalizzazione, può essere concretamente misurata sul numero di mandati diretti conferiti dagli AIE agli organismi di gestione collettiva e sulla capacità di questi ultimi di negoziare al meglio con gli utilizzatori la remunerazione per conto dei propri mandanti. La negoziazione con gli utilizzatori, per prassi, non si basa tanto sui numeri ostentati degli AIE rappresentati – spesso travisando tra mandati diretti e mandati indiretti e facendo confusione tra AIE attivi nel settore audio e nel settore video – ma si fonda soprattutto sul valore dei singoli mandati gestiti che possono fare la differenza in una trattativa dato che il loro peso può incidere notevolmente sul catalogo di ciascun utilizzatore; e
3. i diritti amministrati mediante gli accordi di rappresentanza con organismi esteri ma avendo cura di utilizzare un parametro, come sopra indicato, non superiore al 0,1%.

### *3.2 Osservazioni al Capo V – Artt. 17 e 21*

Lo schema di regolamento prevede che ai fini di valutare la “rappresentatività” di un organismo di gestione collettiva nelle negoziazioni con gli utilizzatori le parti debbano tenere in considerazione i criteri elaborati da Codesta On.le Autorità secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 (cfr. art. 17, comma 2) così come, al fine di determinare la congruità del compenso proposto dalle parti nell’ambito del procedimento avviato dalla stessa Autorità, l’Organo Collegiale decida anche sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 e 8 (cfr. art. 21, commi 1 e 2).

Nel paragrafo che precede si è già provveduto a spiegare le ragioni per cui la scrivente Società non condivide alcuni dei parametri indicati dall'art. 8 e, nel contempo, si è

provveduto a fornire argomenti utili per proporre i parametri atti a definire con maggiore correttezza ed equità la “*rappresentatività*”.

Ciò premesso, le disposizioni sopra richiamate, applicando criteri inadeguati come indicato al paragrafo che precede, risultano anche in evidente contraddizione con gli stessi principi generali elencati dalla stessa Autorità all’art. 3 dello schema di regolamento.

I criteri come indicati dall’Autorità nella valutazione della “*rappresentatività*” degli organismi di gestione collettiva - al fine di individuare i tre organismi maggiormente rappresentativi e attribuire loro la spettante quota apolidi - non possono essere rilevanti nelle negoziazioni considerata l’avvenuta liberalizzazione del mercato dei diritti connessi; inoltre, implicando la pre-definizione del compenso adeguato e proporzionato, di fatto prefigurano un *quantum* predefinito entro il quale gli organismi di gestione collettiva devono proporzionalmente collocarsi. Tale visione del mercato appare evidentemente ancorata a schemi del passato pre-liberalizzazione e si pone in conflitto con la libertà e autonomia negoziale delle parti.

Tali criteri invaliderebbero l’avaloramento del compenso AIE derivante dall’applicazione di sistemi tariffari diversificati, indipendenti, caratteristici del libero mercato, il cui costante sviluppo consente agli organismi di gestione collettiva maggiore analiticità e congruità nella tutela dei diritti degli AIE

Inoltre i suddetti criteri avvalorerebbero l’insufficiente, anacronistica stima del compenso AIE che deriva da una prassi negoziale storicamente stabilita dal soggetto dominante; stima inaccettabile poiché molto al di sotto di quanto oggi gli organismi di gestione collettiva possano e debbano reclamare nella tutela dei diritti degli AIE.

In pratica i suddetti criteri invaliderebbero ogni sforzo degli organismi di gestione collettiva diversi dal soggetto dominante nell’attuale fase di indispensabile aggiornamento del compenso AIE.

Condizionare la “*rappresentatività*” di un organismo di gestione collettiva a dei parametri inadatti a rappresentare e a valorizzare la realtà del mercato dei diritti connessi porta a falsare irrimediabilmente la libera concorrenza nel mercato vanificando l’impegno delle nuove imprese fin dall’avvio della liberalizzazione.

In pratica qualsiasi negoziazione avviata con gli utilizzatori - già soggetti forti nell’ambito della negoziazione - sarebbe viziata in partenza perché la “*rappresentatività*” così intesa degli organismi di gestione collettiva diversi dal soggetto dominante minerebbe l’autonomia e la capacità contrattuale degli organismi di gestione collettiva diversi dal soggetto dominante condizionando a loro svantaggio la negoziazione.

Allo stesso modo, se anche l’Organo Collegiale - organo che dovrebbe essere il soggetto garante di una negoziazione equa e trasparente - al fine di valutare la congruità di una

proposta economica si limitasse ad applicare i - o in ogni caso si facesse condizionare dai - parametri dell'art. 8, oltre a non valorizzare correttamente le proposte economiche avanzate dall'organismo di gestione collettiva determinerebbe uno scenario in cui l'organismo di gestione collettiva - diverso dall'operatore dominante - si vedrebbe di fatto costretto ad accettare proposte non satisfattive e sicuramente ben al di sotto delle legittime aspettative. Inoltre tale scenario non inficerebbe soltanto l'ambito della negoziazione (oggetto di specifica procedura di valutazione da parte dell'Autorità) ma, creando un inattendibile riferimento sulla "rappresentatività" dell'organismo di gestione collettiva, influenzerebbe negativamente anche le successive negoziazioni con il medesimo utilizzatore nonché quelle con gli altri utilizzatori.

Gli utilizzatori infatti, nell'adeguarsi e allinearsi agli importi ritenuti congrui dall'Organo Collegiale, imporrebbro facilmente una standardizzazione al ribasso delle richieste economiche da parte degli organismi di gestione collettiva, con conseguente cristallizzazione delle quote di mercato.

L'organismo di gestione collettiva subirebbe in tal modo un doppio danno: nella sottovalutazione della propria effettiva rappresentatività sul mercato degli intermediari dei diritti connessi e nella riduzione degli importi negoziabili con gli utilizzatori.

E' stato precedentemente dimostrato come i criteri di misurazione al momento ipotizzati dall'art. 8 finiscano per amplificare la rappresentatività dell'organismo di gestione collettiva già monopolista ed oggi dominante; provocando da una parte un'ulteriore crescita del suo potere sul mercato dell'intermediazione dei diritti connessi audio e video, dall'altra svilendo la rappresentatività degli operatori concorrenti e nuovi entranti.

Questo scenario dunque rafforzerebbe ulteriormente la posizione dominante di Nuovo IMAIE, operatore storico di riferimento del settore - conferendogli una ulteriore posizione di indubbio vantaggio competitivo rispetto agli altri organismi di gestione collettiva, penalizzando le spinte innovative introdotte da questi ultimi; nel giro di poco tempo ciò comporterebbe la fuoriuscita dal mercato dei diritti connessi degli operatori nuovi entrati e il ritorno ad una anacronistica situazione di monopolio.

#### **4. Conclusioni**

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si auspica che Codesta On.le Autorità voglia prendere nella dovuta considerazione le osservazioni della scrivente Società al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento.

Si richiede di considerare riservato il contenuto degli allegati in quanto contengono dati commerciali e personali.

Allegati:

1. RAI Generaliste 2020/21 valori (analisi di Artisti 7607)
2. RTI Generaliste 2020/21 anagrafica RTI degli AIE reclamati dagli organismi di gestione collettiva (analisi di Artisti 7607).

\*\*\*

Per Artisti 7607 Società Cooperativa a.r.l.

Il Legale Rappresentante

Cinzia Mascoli



**Artisti 7607 Società Cooperativa**

Via Giovanni Battista Tiepolo, 21 • 00196 • Roma  
t +39 06 45472189 • +39 06 3242 860 c +39 339 163 6757  
info@artisti7607.com • www.artisti7607.com  
P. IVA/C.F. 12515031008 • Iscrizione Registro delle Imprese di Roma n. 12515031008  
Iscrizione all'Albo Cooperativo n. A229037